

Arcidiocesi di Rossano-Cariati

Norme per il prestito e la riproduzione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica

1. Il Patrimonio Ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di Beni Culturali

Nell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, il complesso dei Beni Culturali di proprietà ecclesiastica costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che l'Arcivescovo di Rossano-Cariati, Mons. Santo Marciànò, intende valorizzare. Questo patrimonio richiede rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (Norme del 1974 e Orientamenti del 1992) e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984 e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, l'Arcivescovo di Rossano-Cariati accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

- 1.1. La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere. Pertanto, l'Arcivescovo di Rossano-Cariati intende disciplinare le riproduzioni attraverso la presente normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico, teologico tradizionale) che le caratterizza.
- 1.2. La presente normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei Beni Culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.
- 1.3. Primo responsabile del patrimonio storico-artistico ecclesiastico è l'Arcivescovo, il quale può avvalersi della collaborazione dei suoi delegati nel settore dei Beni Artistico-Ecclesiastici. Pertanto, la verifica dell'applicazione della normativa circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è compito primario dell'Arcivescovo e degli Uffici competenti, i quali potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

2. Norme per le riproduzioni dei Beni Culturali Ecclesiastici

L'Arcivescovo rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di Beni Culturali Ecclesiastici personalmente, oppure attraverso l'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell'Arcidiocesi, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell'ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura. Le norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive, digitali e in ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo dei Beni nei mass-media e anche nelle reti informatiche.

2.1. Riproduzioni a scopo commerciale

Per le riproduzioni inserite in progetti editoriali e in produzioni di altra natura (locandine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino Beni Culturali di proprietà ecclesiastica) l'autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia per le riprese ex novo che per le immagini già esistenti; essa viene concessa su presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore o dell'editore.

- 2.1.1. Gli interessati devono pertanto specificare:
 - Scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale;
 - Soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
 - Strumentazione e supporti sui quali verrà eseguita la riproduzione;
 - Valore commerciale del prodotto;
 - Numero di copie previste;
 - Autore delle riproduzioni;
 - La data (da concordare) in cui si intendono effettuare le riprese.
- 2.1.2. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere all'Arcidiocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca all'Arcidiocesi il libero utilizzo di quanto consegnato.
- 2.1.3. Sulle pubblicazioni dovrà essere chiaramente espressa la proprietà del bene e l'autorizzazione concessa dall'Arcivescovo, attraverso gli Uffici competenti.
- 2.1.4. La concessione sarà subordinata al versamento dei diritti di riproduzione e di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di almeno tre copie omaggio di ogni pubblicazione (o quantità diversamente concordate per materiale di diversa natura) e quanto previsto al punto 2.1.2..
- 2.1.5. Entro sei mesi dalla concessione tutto il materiale (previsto dai punti 2.1.2. e 2.1.4.) dovrà essere consegnato all'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell'Arcidiocesi, che provvederà a restituire il deposito cauzionale.
- 2.1.6. Qualora, trascorsi i sei mesi, il richiedente non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L'Ufficio si riserva, inoltre, ogni azione concessa fino ad adire le vie legali.

2.2. Riproduzioni per ragioni di studio

Riguardo alle riproduzioni per ragioni di studio gli interessati sono invitati a presentare il proprio curriculum o, se studenti, richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca. L'eventuale successiva pubblicazione della ricerca richiede un'ulteriore autorizzazione all'uso delle riproduzioni.

- 2.2.1. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere all'Arcidiocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca all'Arcidiocesi il libero utilizzo di quanto consegnato.

- 2.2.2. La concessione sarà subordinata al versamento dei diritti di riproduzione e di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di almeno tre copie omaggio di ogni pubblicazione (o quantità diversamente concordate per materiale di diversa natura) e quanto previsto al punto 2.2.1..
- 2.2.3. Qualora, trascorsi i sei mesi, il richiedente non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L'Ufficio si riserva, inoltre, ogni azione concessa fino ad adire le vie legali.

2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo

Per le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l'utilizzo sulle reti informatiche, l'autorizzazione alla riproduzione viene concessa su presentazione dettagliata del progetto informativo da parte dell'autore o dell'editore.

- 2.3.1. Gli interessati devono specificare:
- Scopo e caratteristiche dell'iniziativa;
 - Soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
 - Sito informativo o divulgativo che ospiterà le immagini.
- 2.3.2. Per le riproduzioni fotografiche in tali progetti valgono le norme relative alla riproduzioni a scopo commerciale.
- 2.3.3. Accanto ad ogni immagine dovrà essere chiaramente espressa la proprietà del bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Arcivescovo.
- 2.3.4. La concessione all'utilizzo delle immagini nelle reti informatiche o divulgative sarà limitata nel tempo e subordinata al versamento dei diritti di riproduzione e di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito allo scadere della concessione.
- 2.3.5. L'autore del progetto si impegna a cedere all'Arcidiocesi il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell'ambito delle proprie iniziative e di creare dei link con le proprie pagine web, nel caso si tratti di siti informatici.

2.4. Riproduzioni video, cinematografiche e televisive

Per le riproduzioni video, cinematografiche e televisive si applicano le stesse normative concernenti le riproduzioni fotografiche, fatto salvo quanto riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato, che dovrà essere concordato caso per caso con i responsabili dell'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell'Arcidiocesi.